



COMUNE DI TRENTO

Servizio Welfare e coesione sociale

Ufficio Gestione e promozione sociale

via Bronzetti, 1 | 38122 Trento
tel. 0461 884477 | fax 0461 884497
servizio.welfare@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:
lun. mar. mer. 8.30-12.30 | gio. 8.00-16.00 | ven. 8.30 -12.00

GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI **ALDENO, CIMONE E GARNIGA** **TERME**

Fasc. 7.15.1/2025/5

La Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale

Visti:

- l'art. 118 della Costituzione;
- l'art. 12 della L. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo);
- l'art. 19 della L.p. n. 23/1992 e s.m. e i. (Legge provinciale sull'attività amministrativa);
- l'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la L.p. n. 13/2007 e s.m. e i. (Legge provinciale sulle politiche sociali);

in esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 25 agosto 2025

r e n d e n o t o

Bando per la concessione di un contributo per la realizzazione del servizio di costruzione e promozione di reti territoriali per adulti in condizione di fragilità psico-socio-relazionale nel Territorio Val d'Adige

Codice CUP **D21H25000100002**

CIG (verrà richiesto in fase di avvio del progetto o di stipula della convenzione)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente bando disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/1990 e dell'art. 19 della L.p. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo, sulla base di quanto previsto dall'art. 36 bis della L.p. 13/2007, per la realizzazione di un servizio di costruzione e promozione di reti territoriali per adulti in condizione di fragilità psico-socio-relazionale nel Territorio Val d'Adige (di seguito



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



servizio). Il servizio rientra nel sistema dei servizi territoriali di cui al Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento al punto 5.1, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187/2024.

2. Il servizio risponde alla necessità di creare e/o potenziare nel Territorio Val d'Adige le reti di sostegno ed i servizi di prossimità per persone adulte con disagio psichico e difficoltà di integrazione sociale e relazionale, promuovendo la coesione sociale anche con il coinvolgimento e la partecipazione delle risorse locali e del volontariato, al fine di sostenere i processi di cambiamento, di empowerment e benessere dei singoli, dei loro familiari e dell'intera comunità.

Gli obiettivi generali del servizio sono descritti all'art. 1, comma 4 dello schema di convenzione (Allegato 1.1).

Gli elementi minimi per la progettazione del servizio sono illustrati nel documento "Elementi minimi essenziali per la progettazione del servizio" (Allegato 1.2).

Art. 2 – Durata e budget complessivo

1. La convenzione si riferisce ad un periodo di attività che decorre dal 1 gennaio 2026 e termina il 31 dicembre 2027.
2. La durata del servizio è prorogabile per ulteriori due anni (fino 31/12/2029) previa valutazione del Servizio Welfare e Coesione sociale in merito al livello di rispondenza del servizio ai bisogni delle persone e del territorio, nonché all'opportunità di individuare modalità differenti di affidamento/finanziamento. L'eventuale proroga è comunicata al Soggetto gestore entro il 30 giugno 2027.
3. Successivamente all'approvazione della graduatoria di merito dei soggetti proponenti, è possibile dare avvio all'attività prevista dal servizio, a decorrere dal 1 gennaio 2026, anche nelle more della sottoscrizione della convenzione.
4. L'importo complessivo delle risorse finanziarie a disposizione per la realizzazione del servizio, da erogare a titolo di contributo di cui all'art. 36 bis della L.p. 13/2007, ammonta a euro 430.000,00, pari a euro 215.000,00 annui.
5. Con il contributo indicato il Comune finanzia il 90% dei costi di gestione dell'attività.
6. Il Soggetto gestore è tenuto a compartecipare con risorse proprie al finanziamento del servizio in quota minima pari al 10% dei costi annui di gestione dell'attività.
7. Qualora il disavanzo di gestione dell'attività calcolato in sede di rendicontazione annuale (spese sostenute finanziabili meno entrate conseguite) risultasse inferiore al contributo concesso per l'anno di riferimento, l'importo del contributo viene rideterminato in misura pari al disavanzo stesso.
8. Non è ammessa alcuna compensazione del contributo tra le diverse annualità.



Art. 3 – Requisiti dei soggetti proponenti

1. La domanda di contributo può essere presentata dagli enti previsti dall'art. 3, comma 3 lett. d) e d bis) della L.p. 13/2007 che, alla data di presentazione della stessa, sono in possesso:
 - a) dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023, applicati per analogia ed in quanto compatibili;
 - b) dell'autorizzazione e accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.p. 13/2007 e degli artt. 4 e 6 del Regolamento di attuazione approvato con d.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg e s.m.i., per l'aggregazione funzionale Servizi territoriali;
 - c) di un'esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativi, maturati nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2024, nel servizio di Costruzione e promozione di reti territoriali svolto per conto di enti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo Decreto, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 4 – Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo:
 - a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3;
 - b) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti (ATS). In tal caso tutti i soggetti che fanno parte dell'ATS devono risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 lettera a) e b) del medesimo articolo. Il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 3 deve essere posseduto complessivamente dai soggetti del raggruppamento.
2. In caso di domanda di contributo presentata in forma associativa, all'atto di presentazione della domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di impegno a costituirsi in forma associativa, in carta semplice (Allegato E).



Art. 5 – Partenariato attivo

1. Il Soggetto gestore individuato per la realizzazione del servizio può costituire un partenariato con attori istituzionali e non, pubblici e privati (profit e/o non profit), fermo restando che il Comune di Trento intratterrà ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con il Soggetto gestore.
2. In presenza di partner, alla domanda di contributo dovranno essere allegati le schede di adesione (Allegato F), sottoscritte dal rappresentante legale dei soggetti partner con cui essi esprimono la loro disponibilità alla partnership, specificando i ruoli assunti, la parte di attività da svolgere ed eventuali rapporti organizzativi in relazione alla realizzazione delle attività programmate.
3. In sede di valutazione delle proposte progettuali si terrà conto del partenariato e del coinvolgimento attivo nelle attività previste. In mancanza delle schede di adesione, ai fini della valutazione della domanda non viene considerata la partnership.
4. Non sono considerati partner, ai fini di questo Bando, i soggetti che dichiarano una mera condivisione o patrocinio delle attività programmate e quelli che partecipano in qualità di fornitori di beni e servizi o comunque dove è prevista una compensazione economica.

Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. Per partecipare alla procedura di cui al presente Bando occorre inviare, a pena di esclusione, la domanda di contributo (Allegato A) e la documentazione a corredo della stessa di cui al comma 2, sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto proponente o del soggetto capofila (in caso di forme associative) all'indirizzo

servizio.welfare@pec.comune.trento.it

entro e non oltre il giorno lunedì 29 settembre 2025 alle ore 12.00

indicando nell'oggetto della PEC: "*selezione servizio reti territoriali per adulti*"

2. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) la dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione (Allegato B);
 - b) la proposta progettuale, da predisporre sulla base degli elementi minimi di cui all'Allegato 1.2 del presente Bando, strutturata, in paragrafi e relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione di cui all'Allegato 1.3 e firmata dal rappresentante legale;
 - c) il piano economico di un'annualità teorica e le relative schede di dettaglio (Allegato C);
 - d) la relazione finanziaria che illustra le tipologie di entrata e di spesa (Allegato D);
 - e) l'eventuale copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, se la documentazione non è sottoscritta digitalmente ma con firma autografa;
 - f) l'eventuale dichiarazione di impegno a costituirsi forma associativa di cui



all'art. 4, comma 2 sottoscritta dai rappresentanti legali dei soggetti che intendono associarsi (Allegato E);

g) le eventuali schede di adesione di partenariato come indicato all'art. 5, comma 2 (Allegato F).

3. La modulistica editabile da utilizzare per la domanda di contributo e la documentazione a corredo di cui al comma 2 è pubblicata in allegato al presente Bando.

4. La documentazione da produrre per la partecipazione alla procedura dovrà essere salvata ed inviata in una cartella compressa protetta da password, pena l'esclusione. Solo la domanda di contributo NON deve essere protetta da password e quindi NON deve essere inserita nella cartella protetta. La documentazione deve essere in formato **PDF/A non modificabile**.

La password dovrà essere comunicata a mezzo PEC al Servizio Welfare e Coesione sociale a partire

dalle ore 12:01 fino alle ore 23:59 del giorno lunedì 29 settembre 2025

pena l'esclusione dalla procedura selettiva

5. Nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo, l'invio della documentazione è valida se i documenti vengono sottoscritti mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritti con firma autografa, vengono scansionati e presentati unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento.

6. Le domande presentate oltre il termine ultimo o quelle mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione a corredo delle stesse non verranno ammesse alla valutazione, salvo quanto indicato nel successivo art. 8. Rimane ad esclusivo rischio del soggetto proponente il recapito della domanda ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione entro il termine fissato.

Art. 7 - Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto da questo articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 6, comma 1;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 6;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Non sono ammesse le domande prive della documentazione di cui all'art. 6 comma 2 lettere a), b), c) e d).



Art. 8 - Regolarizzazione e integrazione della documentazione

1. Il Comune si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di richiedere al soggetto proponente:
 - a) chiarimenti sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
 - b) regolarizzazioni o integrazioni documentali su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.
2. In caso di mancato riscontro ai chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi del precedente comma 1 lettera b), entro il termine assegnato il Comune conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

Art. 9 - Individuazione del responsabile del procedimento

La persona responsabile del presente procedimento è la Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale.

Art. 10 - Procedimento - valutazione dei progetti

1. Si intendono posti a carico del responsabile del procedimento gli adempimenti di seguito indicati come di competenza del Comune.
2. Il Comune dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 7.
3. La valutazione delle proposte progettuali, presentate a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente e da almeno n. 2 (due) componenti esperti, nominata dal Comune successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. A seguito del ricevimento della password per l'apertura della cartella protetta, come precisato dall'art. 6, comma 4, il Comune, in seduta pubblica, fissata per il giorno **mercoledì 01 ottobre 2025 alle ore 9.30** presso la sede del Servizio Welfare e Coesione sociale, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività verranno svolte dalla Commissione in seduta riservata.
5. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell'Allegato 1.3 al presente Bando.
6. I lavori della Commissione e la formazione della graduatoria di merito dei soggetti proponenti dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina della



Commissione stessa.

7. Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.
8. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
9. Il Comune approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti, che verrà comunicata a tutti i soggetti partecipanti alla procedura e pubblicata sul sito web nella sezione dedicata al presente Bando.
10. Il Comune procederà a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti all'art. 3 in capo al soggetto primo in graduatoria e in base alla forma di partecipazione verranno verificati i requisiti in capo agli ulteriori soggetti secondo quanto specificato all'art. 4, al fine della stipula della convenzione.
11. Qualora non fosse riscontrata la sussistenza dei requisiti ovvero fosse verificata la non veridicità di quanto dichiarato, il Comune, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda e potrà, eventualmente, procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.
12. Il Comune, in ogni caso, comunicherà gli esiti delle verifiche ai soggetti interessati.

Art. 11 - Spese ammissibili ed entrate in deduzione

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese direttamente riconducibili alla realizzazione del servizio previsto dal presente Bando:
 - a) spese per il personale dipendente impiegato nella realizzazione diretta delle attività, comprese le funzioni di coordinamento;
 - b) spese per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione e consulenza inerenti l'attività finanziata, comprese quelle per la formazione e la supervisione del personale dipendente e dei volontari;
 - c) rimborso spese per volontari: l'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo. Ai singoli volontari potranno essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (articolo 17, comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo settore);
 - d) spese per missioni/trasferte inerenti l'attività finanziata;
 - e) spese per la sede: quali a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria, spese di pulizia. Se non si tratta di sede ad uso



- esclusivo per la realizzazione delle attività previste per la realizzazione del servizio, le spese devono essere imputate in quota parte;
- f) spese per automezzi impiegati per il trasporto dei beneficiari delle attività, quali a titolo esemplificativo: carburante, tasse di circolazione, manutenzioni. Dette spese possono essere imputate come rimborso chilometrico;
 - g) coperture assicurative obbligatorie purché non finanziate da altri Enti, tra le quali rientrano ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, anche quelle per infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (soci e non soci) connessi allo svolgimento delle attività di volontariato finalizzate alla realizzazione del servizio. Rientrano anche le spese per l'assicurazione delle sedi e degli automezzi utilizzati per l'attività;
 - h) spese per l'acquisto di piccole attrezzature (ad esempio telefoni, computer, etc..) strettamente collegate alle attività previste. Sono ammessi gli acquisti di beni per un importo unitario inferiore ad euro 516,46 (i.v.a. esclusa);
 - i) ammortamenti: accantonamenti di quote di ammortamento di beni e attrezzature impiegati nella gestione del servizio, riconosciuti nella misura di legge prevista e nell'eventuale percentuale in cui il bene è dedicato, escluse le quote di ammortamento accelerate ed anticipate;
 - j) spese per l'acquisto di materiali di consumo/generi alimentari e spese varie per lo svolgimento delle specifiche attività rivolte ai destinatari.
2. Sono inoltre ammissibili a contributo, in quota parte e per un importo massimo pari al 17% dei costi diretti imputabili al servizio di cui al comma 1, le spese generali, quali a titolo esemplificativo: costi del personale di direzione e amministrativo, della sede amministrativa, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, assicurazioni diverse da quelle della lettera g), quote associative, ecc..
 3. Il Soggetto gestore concorre al finanziamento delle spese con entrate proprie e con gli introiti derivanti dalle quote di compartecipazione alla spesa dei beneficiari del servizio.
 4. Le entrate devono essere inserite nel piano economico e nel rendiconto e vanno a copertura delle spese ammesse. La differenza tra le spese ammesse e le entrate (almeno pari al 10% della spesa ammissibile) costituisce il disavanzo finanziabile fino agli importi annui massimi stabiliti all'art. 2 comma 4.
 5. Tutte le spese si intendono comprensive di i.v.a., ove dovuta in base alle aliquote previste per legge, qualora rappresenti un costo per il Soggetto gestore.
 6. Le spese relative all'attività finanziata devono essere supportate da idonea documentazione, che consenta l'identificazione della natura delle stesse e dalle relative attestazioni di pagamento. Per le spese generali di cui al



comma 2 nella relazione finanziaria presentata a corredo del piano economico dovrà essere illustrato il metodo di calcolo utilizzato per la ripartizione.

7. Sono considerati ammissibili esclusivamente i pagamenti effettuati attraverso l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari (es. bonifico bancario/postale) che consentano l'evidenza dell'addebito sul c/c bancario o postale dedicato alla commessa pubblica, oppure con carta di credito o di debito a titolarità del beneficiario con evidenza dell'addebito sulla pertinente distinta della lista dei movimenti. Non sono pertanto ammessi pagamenti con carta di credito personale, né le compensazioni. Sono esclusi i pagamenti in contanti. Nel rispetto degli obblighi della tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della citata norma, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).
8. Nella redazione del piano economico e del rendiconto economico il Soggetto gestore deve attenersi ai principi di affidabilità, attendibilità e prudenza.
9. Qualsiasi finanziamento di altri Enti pubblici o di Enti privati deve essere evidenziato nelle voci di entrata in sede di presentazione del piano economico e del rendiconto.

Art. 12 - Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

È ammessa la concessione del contributo previsto dal presente bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto partner o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda di contributo devono essere dichiarate nel piano economico ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 13 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:

- a) spese non direttamente riconducibili al servizio;
- b) spese di progettazione, studio e di ricerca preliminari e propedeutici alla presentazione della proposta progettuale o propedeutici alla rendicontazione del servizio stesso;
- c) sanzioni e interessi passivi;
- d) acquisto di attrezzatura, arredi, materiale di consumo e cancelleria di costo unitario superiore ad euro 516,46 (i.v.a. esclusa);
- e) spese di rappresentanza;



- f) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- g) spese per manutenzione straordinaria su immobili.

Art. 14 - Convenzione

1. L'erogazione del contributo sarà regolata da apposita convenzione sottoscritta dalla Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale e dal Soggetto gestore (soggetto proponente selezionato nell'ambito della presente procedura).
2. Detta convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'articolo 28 della L.p. 23/1992 e dell'articolo 3, comma 2, della L.p. 13/2007 e sarà stipulata mediante scrittura privata digitale sulla base dei contenuti dello schema allegato al presente Bando (Allegato 1.1).
3. La convenzione indica, tra l'altro:
 - a) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione per analogia dell'articolo 32, comma 4 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 (clausola sociale);
 - b) le modalità di liquidazione e di rendicontazione del contributo;
 - c) la messa a disposizione di immobili e attrezzature;
 - d) le vicende soggettive del Soggetto gestore;
 - e) le ipotesi di decadenza, rinuncia e revoca del contributo;
 - f) il trattamento dei dati personali;
 - g) le ipotesi e modalità di revisione della stessa.

Art. 15 - Obblighi del beneficiario del contributo

Il beneficiario del contributo, nonché Soggetto gestore del servizio, è tenuto a dare esecuzione a quanto previsto nello schema di convenzione (Allegato 1.1), che integrato con il documento "Elementi minimi essenziali per la progettazione del servizio" (Allegato 1.2) e la proposta progettuale presentata in sede di domanda di contributo, verrà sottoscritto dalle parti e costituirà impegno reciproco. Laddove il Soggetto gestore sia inadempiente rispetto alla realizzazione dell'attività oggetto di contributo, l'Amministrazione si riserva il potere di revocare in tutto o in parte l'erogazione del contributo, in dipendenza della gravità dell'inadempimento.

Art. 16 - Chiarimenti e informazioni

1. Le richieste di chiarimento, di informazioni e di eventuali sopralluoghi possono essere inviate **fino al giorno giovedì 18 settembre 2025** con oggetto "*Richiesta chiarimenti reti territoriali per adulti*" al seguente indirizzo:

servizio.welfare@pec.comune.trento.it

2. Le richieste di chiarimento e le relative risposte vengono pubblicate entro 5 giorni dalla loro ricezione sul sito web.



3. Il Bando, la modulistica, i chiarimenti e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili nella sezione dedicata del sito istituzionale al seguente link:

<http://www.comune.trento.it/Vivere-il-comune/Approfondimenti/Affidamenti-finanziamenti-servizi-socio-assistenziali>

La Dirigente

dott.ssa Sabrina Redolfi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).